



Manerba del Garda

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 99 del 09-10-2020

Oggetto: RIDUZIONE DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DELLA TASSA SUI RIFIUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE INTERESSATE DA PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI EMANATI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

L'anno **duemilaventi** addì **nove** del mese di **Ottobre** alle ore **14:20**, nella sala delle adunanze previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MATTIOTTI FLAVIANO	Sindaco	X	
PODAVINI RICCARDO	Vice Sindaco	X	
SOMENSINI GIULIANO	Assessore	X	
AVIGO NOEMI	Assessore		X
COMINCIOLI LIVIANA	Assessore	X	
Presenti – Assenti		4	1

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FLAVIANO MATTIOTTI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area ECONOMICO – FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Preso atto del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area ECONOMICO – FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 9 del 09-10-2020, riportata in calce alla presente;

2) di dichiarare con successiva e separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Manerba del Garda

Provincia di Brescia

Area: ECONOMICO - FINANZIARIA

Proposta n. 9 del 09-10-2020

Oggetto: RIDUZIONE DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DELLA TASSA SUI RIFIUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE INTERESSATE DA PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI EMANATI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 istituiva la Tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- pertanto, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);
- l'art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, *“ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650 dell'art. 1 legge 147/2013);
- il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999;
- il DPR n. 158/1999 prevede che la tariffa, sia per le utenze domestiche, sia per quelle non domestiche, si componga di una parte fissa, destinata a coprire i costi di organizzazione del servizio di igiene urbana, e di una parte variabile, destinata a far fronte ai costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 3.07.2020 veniva approvato il *“Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri)”* che, agli articoli 20 e seguenti, dispone l'applicazione del metodo normalizzato e dei coefficienti di cui al DPR n. 158/1999 ai fini della determinazione della tariffa;

PREMESSO altresì che:

- l'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 ha riconosciuto all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il potere di regolamentazione in materia di rifiuti, anche per quanto concerne la determinazione delle tariffe applicate agli utenti, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- a decorrere dall'esercizio per l'anno 2020, l'ARERA ha approvato varie disposizioni volte a regolamentare il settore dei rifiuti;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 dell'1.02.2020, con la quale veniva dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Sars-CoV-2);

VISTE altresì le Delibere del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 e del 7.10.2020 di proroga, rispettivamente, al 15.10.2020 ed al 31.01.2021 dello stato di emergenza connesso all'epidemia da CoViD-19, determinata dalla diffusione del virus denominato Sars-CoV-2;

VISTI le disposizioni di legge, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Lombardia emanati per far fronte alla predetta emergenza, da intendersi qui integralmente richiamati;

RILEVATO come con i citati provvedimenti siano state stabilite misure restrittive alla circolazione delle persone ed allo svolgimento delle attività economiche ai fini del contenimento del contagio da Sars-CoV-2;

CONSIDERATO che le anzidette stringenti restrizioni hanno determinato, per talune categorie di attività economiche, l'integrale sospensione dello svolgimento dell'attività stessa, con conseguenti ricadute a livello economico;

VISTA la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif del 3.05.2020, con la quale:

- ha disposto, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività) e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche (in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti);
- ha previsto, in particolare, per le utenze non domestiche collegate alle attività per le quali è stata disposta la sospensione in forza dei provvedimenti emergenziali sopra menzionati, una riduzione della parte variabile della tariffa rapportata ai giorni di sospensione dell'attività e comunque – per le attività con sospensione in corso alla data del 3.05.2020 – nella misura del 25% di detta parte variabile;
- ha tenuto tuttavia ferme *“le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del <Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche>”*;

RILEVATO, dunque, come la misura massima dell'abbattimento imposto dalla citata delibera n. 158/2020/R/rif del 3.05.2020 sia pari al 25% della parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche;

VISTO l'art. 16, comma 6, del Regolamento per l'applicazione della TARI, a mente del quale *“in caso di calamità, emergenze od eventi eccezionali ed imprevedibili che interessino in tutto od in parte il territorio comunale, la Giunta comunale, con proprio atto deliberativo, può stabilire temporanee esenzioni o riduzioni a favore di una o più categorie di contribuenti”*;

RITENUTO che, nell'ambito delle prerogative fatte salve da ARERA ed in applicazione del citato art. 16, comma 6, del Regolamento TARI, debba:

- a) essere applicata, anche per ragioni di semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente e di efficienza dell'azione amministrativa, una riduzione del 25% della parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche, tramite l'esenzione dal pagamento della predetta parte variabile per il periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2020;
- b) applicarsi un'ulteriore riduzione pari al 50% della parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2020, in ragione di una minore

produzione di rifiuti derivante da una riduzione delle attività conseguente agli effetti dell'epidemia da CoViD-19 ed all'applicazione delle relative misure di prevenzione;

c) ridursi del 50% la parte fissa della tariffa riferita alle utenze non domestiche per il periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2020, in ragione della obiettiva limitata possibilità di fruire del servizio di raccolta dei rifiuti da parte di dette utenze quale conseguenza dell'applicazione dei provvedimenti di sospensione delle attività disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Lombardia;

PRECISATO che le riduzioni sopra riportate si applicano:

- a tutte le utenze non domestiche, ad eccezione di quelle riconducibili alle categorie tariffarie 25 (*Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*), 26 (*Plurilicenze alimentari e/o miste*) e 28 (*Ipermercati di generi misti*) di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999 ed all'allegato 1 al Regolamento TARI;
- alle utenze non domestiche di cui alle categorie nn. 25, 26 e 28, per le quali il contribuente comunichi e dimostri che l'attività sia stata oggetto di provvedimento di sospensione adottato ai fini del contenimento del rischio epidemiologico da CoViD-19;

DATO ATTO che, per l'effetto delle disposizioni che precedono, risultano conseguentemente adempiuti gli obblighi stabiliti da ARERA con la citata deliberazione n. 158/2020/R/rif del 3.05.2020;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. DI DISPORRE, in applicazione dell'art. 16, comma 6, del Regolamento TARI, nonché della delibera dell'Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/rif del 3 maggio 2020, in relazione all'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia CoViD-19 che:
 - a) sia applicata una riduzione del 25% della parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche, tramite l'esenzione dal pagamento della predetta parte variabile per il periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2020;
 - b) sia ridotta al 50% la parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2020;
 - c) sia ridotta del 50% la parte fissa della tariffa riferita alle utenze non domestiche per il periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2020;
 - d) le riduzioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) si applichino:
 - i. a tutte le utenze non domestiche, ad eccezione di quelle ricomprese nelle categorie tariffarie 25 (*Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*), 26 (*Plurilicenze alimentari e/o miste*) e 28 (*Ipermercati di generi misti*) di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999 ed all'allegato 1 al Regolamento TARI;
 - ii. alle utenze non domestiche di cui alle categorie 25, 26 e 28, per le quali il contribuente comunichi e dimostri che l'attività sia stata oggetto di provvedimento di sospensione adottato ai fini del contenimento del rischio epidemiologico da CoViD-19;
3. DI DARE ATTO che, per effetto delle disposizioni di cui al precedente punto n. 2) risultano conseguentemente adempiuti gli obblighi stabiliti da ARERA con la citata deliberazione n. 158/2020/R/rif del 3.05.2020;

4. di disporre la trasmissione della presente in elenco ai capigruppo consiliari ex art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'Art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

PROPONE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
FLAVIANO MATTIOTTI

IL Vice Segretario
DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Vice Segretario
DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI
